

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 251
approvata il 23 ottobre 2018

DETERMINAZIONE: VARIANTE STRUTTURALE N. 321 AL P.R.G._ IMMOBILI SITI IN VIA GARIBALDI 23, 23BIS E VIA BOTERO 1,3A,3B. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA_ VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Il presente provvedimento riguarda gli immobili compresi nell'antico Isolato di San Secondo nella Circoscrizione Amministrativa n. 1 (Centro - Crocetta), costituiti da Palazzo Durando di Villa in via Giuseppe Garibaldi nn. 23-23 bis e da un vuoto urbano in via Giovanni Botero nn. 1, 3A e 3B.

L'area di via Botero era già stata oggetto della variante urbanistica n. 154, approvata con deliberazione di consiglio comunale n 44 del 16/04/2008 (mecc. n. 2008 01026/009), che aveva modificato la scheda normativa nell'area da trasformare nel centro storico "AT n. 22 Isolato s. Secondo - via Botero".

Con istanza del 26 agosto 2016, successivamente aggiornata con nuova proposta progettuale in data 19 giugno 2017, la società Res Torino Srl, proprietaria degli immobili, ha avanzato una richiesta di variante al Piano Regolatore al fine di consentire la realizzazione di un progetto finalizzato all'insediamento di un organismo edilizio con destinazione mista commerciale e ricettiva.

La Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione, con nota Prot. n. 3331, in data 24 novembre 2017 (protocollo Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 10630 del 5 dicembre 2017), trasmetteva all'Autorità Competente per la VAS la documentazione comprensiva dei documenti tecnico ambientali, relativa alla variante in oggetto indicata.

In riferimento alla procedura in materia di VAS, introdotta con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, l'Autorità Competente, al fine di acquisire il prescritto parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa, convocava con nota Prot. n. 11027 del 18 dicembre 2017 apposita seduta dell'Organo Tecnico Comunale in data 21 dicembre 2017; l'O.T.C. evidenziava la necessità di procedere ad integrazioni documentali che venivano formalmente richieste con nota prot. n. 108 dell'8 gennaio 2018.

In esito alle integrazioni documentali richieste nella fase preistruttoria dall'O.T.C. e facendo seguito alla documentazione ambientale integrativa trasmessa in data 18 gennaio 2018 dall' Direzione Urbanistica e Territorio – Servizio Pianificazione (protocollo Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali Prot. n. 707 del 23 gennaio 2018), il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali comunicava la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione pervenuta, con nota prot. n. 1647 del 21 febbraio 2018.

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 48 del 18 giugno 2018 (mecc. n. 2018-01786/009) è stata adottata ai sensi dell'art. 15 della Legge Urbanistica regionale n. 56/1977 e s.m.i. la proposta tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 321 al P.R.G. concernente Palazzo Durando di Villa sito in via Garibaldi nn. 23 e 23 bis e l'area di via Botero nn. 1, 3a e 3b.

Tale proposta è stata redatta secondo le modalità richiamate all'articolo 14 comma 3 bis e con riferimento ai contenuti delle componenti strutturale e operativa del P.R.G. di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 bis della medesima Legge Regionale e specificamente prevede:

- A) la modifica della destinazione urbanistica degli immobili di via Garibaldi 23 e 3 bis (superficie territoriale totale pari a circa metri quadrati 1.350) da Area normativa "R4", Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica, ad Area normativa "AT", Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica;
- B) la conseguente modificazione della Tavola 1 del P.R.G. - Azzonamento, alla scala 1:5.000 e della Tavola 3 del P.R.G. - Zona urbana centrale storica. Tipi di intervento;

C) la modifica nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. della Scheda normativa n. 22 relativa all'Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica denominata: "22. Isolato S. Secondo - via Botero" e del relativo allegato grafico, con la conseguente modifica dell'Elenco delle Aree da Trasformare.

Il 24 luglio 2018 è stato pubblicato sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci Legali, l'“*Avviso di pubblicazione e deposito degli elaborati tecnici ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., inerenti la Variante strutturale n. 321 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi degli artt. 15 e 17 comma 4 della L.U.R. concernenti immobili compresi nell'antico isolato di San Secondo e precisamente: Palazzo Durando di Villa in via Giuseppe Garibaldi nn. 23-23 bis e un vuoto urbano in via Giovanni Botero nn. 1, 3A.*

Atteso che:

- ai sensi dell'articolo 3bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della L.r. 56/77 e s.m.i.:
l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente);
i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella

quale, inoltre, è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS e attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

- ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate;

con nota Prot. n. 2695 del 04.07.2018 (Prot. Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 5905 del 9 luglio 2018) la Dirigente Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani comunicava, tra l'altro, che “...con atto della Sindaca della Città di Torino, in data 29 giugno 2018, prot. n. 3497 è stata indetta la Conferenza di Copianificazione e Valutazione di cui agli artt. 15 comma 5 e 15bis della L.U.R...”, e fissava al 25 luglio 2018 la data per la prima seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione.

Tale data costituisce momento di attivazione del procedimento ambientale integrato teso ad esprimere il provvedimento in merito all'assoggettabilità a VAS della Variante al P.R.G.

Alla suddetta conferenza dei servizi venivano pertanto invitati, oltre ai competenti Organi Istituzionali della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino, ai Sindaci dei Comuni contermini, e alla RES Torino S.r.l., i seguenti soggetti competenti: Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Città Metropolitana di Torino – Servizio di Pianificazione Territoriale e Copianificazione Urbanistica e Servizio di Tutela e Valutazioni Ambientali, ARPA - Direzione Prov.le di Torino, ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

L'avvio del procedimento è stato reso noto con provvedimento del Direttore della Divisione Urbanistica e Territorio del 22 giugno 2018, pubblicato sul B.U.R.P. del 5 luglio 2018.

Nel corso della seduta della conferenza dei servizi in data 25 luglio 2018, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), sono stati illustrati i contenuti della variante, della disciplina urbanistica derivante e del documento di verifica di VAS; in merito a tale disciplina urbanistica risulta, tra l'altro, che la Soprintendenza si è già espressa favorevolmente in via preliminare mentre, unitamente alla Commissione Locale per il Paesaggio, dovrà successivamente ancora esprimersi per formulare il proprio parere in sede progettuale.

Sotto il profilo ambientale è stato ricordato che il termine per l'espressione dei pareri ambientali è precisato dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 in 60 giorni e che gli stessi dovranno pervenire in tempo utile per poter redigere la determinazione dirigenziale di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Più nel merito sono stati segnalati i temi che riguardano la realizzazione dei tetti verdi, da verificarsi alla luce del regolamento del verde, della geotermia, sulla quale si attendono indicazioni da parte della Città Metropolitana, delle raccomandazioni per quanto riguarda l'attività alberghiera a seguire le indicazioni della Città per l'Ecolabel EU per le strutture turistiche.

In merito alla presenza di più esercizi commerciali è stato evidenziato che occorra escludere la possibilità che possano essere eseguiti interventi soggetti a VIA.

La conferenza ha infine stabilito di aggiornare la propria seduta al 24 settembre 2018 per la prosecuzione e conclusione dell'analisi e valutazione della proposta tecnica del progetto preliminare della Variante Strutturale n. 321 al P.R.G.

Durante tale seduta, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), è stato acquisito il parere della regione Piemonte – Settore Copianificazione Urbanistica (Prot. Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8334 del 26/09/2018 – Allegato n. 3), cui risulta allegato il Contributo dell'Organo tecnico regionale relativamente ai profili ambientali.

Tale contributo formula indicazioni relativamente ai temi relative alla verifica della soggiacenza della falda, alla gestione dei materiali da scavo e demolizione, all'inserimento paesaggistico, nonché alla previsioni commerciali.

Durante la medesima Conferenza è stato inoltre precisato che, per lo specifico profilo relativo la geotermia, la Città Metropolitana ha rilasciato titoli autorizzativi, da acquisire agli atti, e sono stati inoltre richiamati i pareri espressi dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in merito ai profili di specifica competenza. In particolare la Città Metropolitana di Torino autorizzava l'attività di ricerca acque per le posizioni nn.13132 e 13133 (prott. n. 77448 del 26/06/2018 e 77633 del 26.06.2017), mentre la Soprintendenza (prot. n. 9998 del 18.06.2018 – Allegato n. 4), nel quadro del procedimento integrato notificava il provvedimento autorizzativo relativo agli interventi previsti, aggiornandolo alla luce degli interventi previsti oggetto di procedura di Verifica di VAS, con prescrizioni.

Rilevato che ARPA Piemonte con nota prot. n. 71377 del 09/08/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7236 del 24/08/2018 – Allegato n. 5) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della Variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, con prescrizioni e indicazioni relative alla verifica dell'interferenza con la falda, alla gestione dei materiali da scavo e demolizione, alla realizzazione degli spazi verdi e all'uso di superfici vetrate.

Dato atto che ASL Città di Torino con nota prot. n. 123500 del 24/09/2018 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8331 del 26/09/2018 – Allegato n. 6) ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della Variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, senza formulare prescrizioni.

Preso atto dell'assenza di uno specifico contributo di Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientale, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;

- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell'Organo Tecnico comunale;
- sentito ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente;
- esclusa la realizzazione di opere soggette a procedura di VIA;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca impatti ambientali significativi;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti della variante urbanistica;

esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con

D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale nonché i pareri e contributi dell'Organo Tecnico comunale come formulati e pervenuti;

vista la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25 – 2977, la Variante Strutturale n. 321 Immobili siti in Via Garibaldi 23, 23bis e Via Botero 1,3a,3b., subordinatamente alle seguenti prescrizioni, da recepirsi in sede di progettazione degli interventi:
 - a) sia esclusa la realizzazione di opere soggette a procedura di VIA e siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, coerentemente

con gli obiettivi ambientali assunti ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. 56/7/ e s.m.i.;

- b) le attività di scavo previste dovranno privilegiare il pieno riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte, adottando l'invio in discarica solo come ultima opzione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto dovrà avvenire nel rispetto dei disposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
- c) ai sensi della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 "Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" negli interventi di realizzazione degli spazi verdi non dovranno essere utilizzate specie presenti negli elenchi aggiornati con DGR 12.06.2017, n. 33-5174;
- d) ai sensi del Regolamento Comunale n. 318 per la tutela dall'inquinamento acustico, la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà considerare e mitigare i potenziali impatti acustici delle nuove attività e degli impianti;

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti si ricorda che:

- e) in analogia con quanto previsto dalla D.G.C 2016 05197/21 del 22 novembre 2016, la struttura ricettive di cui è prevista la realizzazione dovrà conseguire la certificazione ambientale comunitaria Ecolabel europeo, ai sensi del Regolamento CE n. 66/2010 e dalle Decisioni della Commissione 2009/578/CE per i servizi di ricettività turistica;
- f) dovrà essere previsto il monitoraggio della soggiacenza della falda, anche in coordinamento con la realizzazione dei pozzi per l'impianto di geotermia, secondo le prescrizioni della Città Metropolitana;

- g) dovrà essere sviluppato il progetto delle superficie vetrate, considerando le indicazioni formulate dai soggetti competenti in merito all'inserimento nel contesto, tra cui – *in primis* – la competente Sovrintendenza.
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere la Variante in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
 3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 4. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
 5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

...

Torino, 23 ottobre 2018

EG

Allegati:

- *Allegato n. 1 - verbale conferenza dei servizi in data 25 luglio 2018*
- *Allegato n. 2 - verbale conferenza dei*

IL DIRIGENTE
Servizio Adempimenti
Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



servizi in data 24 settembre 2018

- *Allegato n. 3 - Parere Regione Piemonte
Prot. n. 8334 del 26/09/2018*
- *Allegato n. 4 - Parere Soprintendenza Prot.
n. 9998 del 18/06/2018*
- *Allegato n. 5 - Parere ARPA Prot. n. 7236
del 24/08/2018*
- *Allegato n. 6 - Parere ASL città di Torino
Prot. n. 8331 del 26/09/2018*

